

N. R.G.V.G. 330/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Seconda Civile – Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato, visto il ricorso depositato ex art. 22 comma I lett. a) CCII da \* con il patrocinio dell'avv. \*;

sentiti i creditori in contraddittorio all'udienza del 30 gennaio 2025 ed esaminata la relazione depositata dall'Esperto \* in data 28 gennaio 2025;

a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. \* ha domandato di autorizzare, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, I comma let a), CCII, ai fini del riconoscimento della prededuzione, l’accordo che si andrà a sottoscrivere tra \* e i seguenti Istituti di Credito Banca Nazionale del Lavoro, Banca Intesa, Unicredit, Banco BPM, \*, Credit Agricole, MPS e Deutsche Bank ovvero, in subordine, gli eventuali altri Istituti di Credito in sostituzione di quelli sopra indicati ma sempre nell’indicato limite complessivo del quantum, per la riattivazione delle rispettive linee di credito sospese per gli importi qui di seguito indicati con specifico riferimento a ciascuna delle Banche interessate”; la richiesta di autorizzazione riguarda la complessiva somma di € 7.500.000, attraverso distinti strumenti, così distribuita quanto ai finanziatori: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA € 2.441.000; \* € 661.000; \* € 2.472.000; \* € 824.000; \* € 96.000; \* € 412.000; \* € 241.000; \* € 353.000; in conformità a quanto indicato nel ricorso per la conferma delle misure protettive, la ricorrente ha ribadito che “il progetto di risanamento, anche nell’ultimo aggiornamento, ha come presupposto essenziale o meglio come pre-condizione stessa, la continuità aziendale, ovvero la prosecuzione dell’attività nel settore della moda svolta da \* con il marchio \*, che costituisce elemento fondamentale per originare i previsti flussi finanziari sui quali si fondano le concrete ed effettive prospettive di riequilibrio finanziario”; ha evidenziato che \*, “sulla base dello storico, prevede di realizzare un fatturato per l’anno 2024 di euro 198 mln e per il corrente anno 2025 di euro 203 mln”; ha in particolare sottolineato che “La stagionalità, che evidentemente caratterizza il settore della moda, comporta oggi per \* la urgentissima necessità, essenziale a garantire la continuità aziendale, di acquistare i capi di abbigliamento, fatti realizzare da terzi produttori, così da poter fornire la merce ai propri clienti in evasione degli ordini già ricevuti per la stagione primavera/estate 2025 e quindi con l’incasso dei relativi corrispettivi. Il complessivo fabbisogno finanziario della Società per consentirgli di finalizzare dette operazioni di approvvigionamento dei prodotti per la stagione primavera/estate 2025 è di complessivi 13,38 mln”; dopo aver chiarito che, in conformità alle previsioni contenute nel piano, in data 18 dicembre 2024, è pervenuto alla ricorrente l’apporto finanziario derivante dalla vendita da parte della società FINGRA S.R.L. (interamente partecipata da \* che detiene anche la partecipazione dell’intero capitale sociale di \*, di un immobile sito in Milano (Via Torino n. 45) con conseguente sopravvenuta disponibilità, da parte di alcuni istituti di credito (tra i quali UNICREDIT e BANCO BPM), a consentire l’apertura di lettere di credito per il complessivo ammontare di € 5.880.000, ha domandato l’autorizzazione ad acquisire finanziamenti prededucibili per il residuo importo di € 7.500.000 precisando che con gli istituti di credito menzionati è stata condivisa un’intesa (documento) “recante il riepilogo dei singoli importi delle linee di credito la cui riattivazione è richiesta a ciascuna Banca, con

l'indicazione della durata minima e massima delle lettere di credito, della specifica forma tecnica sottostante l'operazione bancaria, dei relativi costi e del complessivo ammontare delle linee concesse a dimostrazione che le stesse rientrano (anche sommate con quanto già riattivato) nei limiti dei singoli accordati”.

2. La disciplina applicabile alla fattispecie in esame è quella contemplata dall'art 22 comma I lett. a) CCII come modificata in esito al D. Lgs 136/2024, secondo cui, il tribunale, in composizione monocratica, può autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di 2 emissioni di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese; la ratio della disposizione è quella di incentivare il finanziamento dell'impresa in condizioni di squilibrio economico e finanziario con una sorta di prenotazione della prededuzione in funzione di un eventuale contesto concorsuale (si veda anche Tribunale di Bergamo, 5 luglio 2022 in <https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/27740>); ai sensi dell'art 22 comma 1 ter la prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguano più procedure; gli atti autorizzati ex art. 22 CCII conservano i propri effetti anche ove successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato; l'autorizzazione del tribunale presuppone una preliminare verifica della funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori; [questa decisione è stata pubblicata da [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) n.d.r.] in assenza di una definizione di finanziamento e richiamato l'art 10 del Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 emesso ai sensi dell'art. 3, comma, II del D.L. n. 118 del 2021 come aggiornato dal Decreto 21 marzo 2023, detti requisiti possono ritenersi sussistenti ove la nuova finanza, che può avere qualsiasi forma, compresa l'emissione di garanzie, ovvero l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese, e da intendersi, con riferimento al risultato economico, come qualsiasi volontario apporto economico che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo ( Cass. 30054/2023; Cass. 3017/2019):

a) consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla continuità aziendale e la maturazione di ulteriori perdite;

b) tenendo conto del significato attribuito all'espressione “miglior soddisfazione dei creditori” nel tradizionale contesto degli artt. 186 bis e 182 quinquies l.f. ed, oggi, nelle disposizioni di cui agli artt. 84, 94, 99 e 100 CCII, risponda all'interesse del ceto creditorio all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale ( con la precisazione , efficacemente sottolineata in dottrina trattando della tutela dei creditori nel concordato in continuità, che nella cornice del CCII la continuità non deve necessariamente realizzare nuove risorse tali da consentire di soddisfare il ceto creditorio in misura maggiore rispetto a quella ottenibile con la liquidazione, ma è sufficiente che essa non generi un risultato penalizzante, avuto riguardo al soddisfacimento ricavabile nello scenario liquidatorio concorsuale, alla luce dell'entità del patrimonio monetizzabile);

c) tenendo conto delle finalità della composizione negoziata, ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, possa ragionevolmente ritenersi idonea al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell'art. 12 CCII. La valutazione del giudice nell'accogliere o rigettare l'istanza ex art. 22 comma I lett a) deve allora entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore tradotta nell'atto di cui è concretamente chiesta l'autorizzazione, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui sia chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 (o 161, comma VII) l.fall. oggi art. 94 ( o 46) CCII nell'ambito del concordato preventivo, ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talché il suddetto requisito può dirsi sussistente laddove il finanziamento venga erogato con modalità lecite, non si traduca in un'alterazione dell'ordine legale delle cause di prelazione, risponda, in prima analisi, all'interesse del ceto creditorio, attraverso un giudizio prognostico incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, e sia possibile altresì verificare le modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative ( con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest'ultima); l'operazione può essere autorizzata ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative e possa ragionevolmente formularsi (o rinnovarsi) una prognosi di successo del piano di risanamento ( eventualmente già oggetto di positivo riscontro in sede di conferma delle 4 misure protettive) avuto riguardo alla sostenibilità ed alla funzionalità del finanziamento richiesto con le delineate prospettive di superamento della crisi.

2.1. Con riguardo alla funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale l'Esperto (relazione pag. 9 e ss) ha confermato la tesi sostenuta dalla ricorrente rilevando come, "il Piano approvato dalla Società nel novembre 2024" preveda "la continuazione dell'attività aziendale in modo diretto prevedendo talune azioni strategiche atte a migliorare la redditività, razionalizzare i processi industriali in modo funzionale ad incrementare la capacità dell'azienda di generare flussi di cassa positivi" e sottolineando come " gli andamenti economici dei primi mesi della che sono stati condivisi dalla Società con l'Esperto nell'ambito dei tradizionali canali informativi mensili, evidenziano la capacità dell'azienda di realizzare un margine operativo lordo positivo contribuendo, pertanto, a generare flussi di cassa economici positivi. Per quanto riguarda le previsioni economiche del 2025, come risultanti dalla documentazione trasmessa, consentono di poter affermare, con un giudizio formulato ex ante, che la Società nel corso della composizione negoziata non genererà perdite a livello di margine operativo...". Nella relazione depositata in data 28 gennaio 2025, richiamando espressamente il disposto dell'art 10 D.Lgs 28 settembre 2021 ha evidenziato l'assoluta utilità della finanza urgente per la continuità d'impresa, in quanto funzionale alla conservazione dell'avviamento, dei rapporti contrattuali con clienti e fornitori, del mantenimento dei rapporti di lavoro subordinato ed in particolare "a consentire alla Società:

- di approvvigionarsi della merce necessaria dai fornitori in modo da poter proseguire nell'ordinata evasione degli ordini già in portafoglio...;

- di mantenere il corretto posizionamento competitiva sul mercato: qualora la Società non disponesse dei prodotti acquistati, la clientela si rivolgerebbe ad altri brand con perdita della quota di mercato e, ragionevolmente, della fidelizzazione del proprio cliente;

- di rispettare le prospettive di fatturato e di marginalità previste nell'ambito del Piano"; ha infine concluso rilevando come " il finanziamento per il quale viene richiesta la prededuzione non pare essere strumentale a supportare una continuità priva di un suo senso economico in quanto tale da erodere il valore dell'impresa" anche in considerazione della circostanza che " le linee di credito non hanno la funzione di andare a "regolarizzare" una situazione finanziaria pregressa non coerente" come desumibile dall'assenza di esposizioni debitorie nei confronti di Erario ed Enti Previdenziali ( relazione pag. 13).

2.2 Anche sul frangente della funzionalità rispetto al miglior soddisfacimento delle aspettative creditorie le valutazioni formulate dalla ricorrente hanno trovato il conforto del parere dell'Esperto, laddove si evidenzia la convenienza del percorso di ristrutturazione intrapreso e proseguito mediante il programmato apporto di finanza urgente rispetto all'alternativa liquidatoria di matrice concorsuale: la mancata erogazione del finanziamento determinerebbe, "una perdita di marginalità non prevista nel Piano con prevedibili tensioni finanziarie nel breve periodo e maggiori difficoltà per la Società di proseguire le negoziazioni con i propri creditori finanziari funzionali alla ristrutturazione del proprio indebitamento"; in particolare in difetto della finanza urgente si determinerebbe "la contrazione del fatturato consolidato per Euro 22 milioni (da Euro 249,3 milioni ad Euro 227,7 milioni); la contrazione del margine industriale di contribuzione per Euro 14,4 milioni; - la contrazione dell'Ebitda realizzato per Euro 11,4 milioni"; l'Esperto ha pertanto concluso (pag. 15) ribadendo come solo attraverso l'apporto del finanziamento richiesto da \* sia possibile assicurare, un'utilità superiore al ceto creditorio considerato nel suo complesso "sia in confronto alla cessazione dell'impresa (in ottica liquidatoria) che in confronto alla possibilità di prosecuzione in assenza del finanziamento (che, come evidenziato precedentemente, determinerebbe minori flussi di cassa per la Società)".

2.3. La scelta gestoria della ricorrente appare infine coerente con il piano di risanamento proposto e trova conforto nella rinnovata prognosi di successo formulata dall'Esperto, alla luce delle trattative intraprese, in particolare con il ceto bancario, riguardo alla versione aggiornata al gennaio 2005 del piano di risanamento, inducendo ad una valutazione di sostenibilità e di funzionalità del finanziamento richiesto rispetto alle delineate prospettive di superamento della crisi. Già in sede di conferma delle misure protettive è stato evidenziato come il piano preveda la ristrutturazione del debito attraverso un percorso in continuità aziendale che contempla, nel periodo 2024 – 2030, una completa riorganizzazione della rete di vendita, delle strategie commerciali e dei canali di distribuzione ed una generalizzata riduzione dei costi oltre ad un programma di investimenti sul brand \* , in termini di marketing e comunicazione; la manovra finanziaria funzionale al superamento della crisi, in parte già realizzata, prevede l'acquisizione di nuova finanza per €13.000.000 entro maggio 2025 (5.880.000 acquisiti 6 nel dicembre 2024 e l'apertura delle linee di credito nel periodo febbraio/aprile 2025 con gli apporti che seguono: "Euro 3 milioni nel mese di febbraio; Euro 2 milioni nel mese di marzo; Euro 1 milioni nel mese di aprile; Euro 1 milioni nel mese di maggio". ) con l'obiettivo di acquisire liquidità per gli approvvigionamenti necessari, tenuto conto del settore di riferimento, alla continuità aziendale e, quindi, di consentire, attraverso i flussi conseguenti, "il perfezionamento di un accordo con i propri creditori finanziari tale da consentire alla Società ammortamenti del debito a \* o termine pari a Euro 10 milioni

l'anno, a partire da giugno 2026"; lo strumento previsto ( art 23 comma II lett a) CCII) per il superamento delle condizioni di squilibrio economico finanziario è il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII. In tale contesto l'erogazione di finanza urgente, indispensabile per garantire la continuità aziendale ed il miglior soddisfacimento dei creditori, induce a ritenere la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili formulata da \* assolutamente necessaria al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico- finanziario della ricorrente nell'ottica dell'adozione di uno degli strumenti a tal fine selezionabili ex art 23 CCII;

3. sussistono dunque le condizioni per autorizzare \* ai fini del riconoscimento della prededucazione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma;

3.1 quanto alle caratteristiche del finanziamento, nella propria relazione l'Esperto ha poi evidenziato come sia necessario che "l'erogazione del sostegno finanziario avvenga ad opera di Operatori soggetti alla disciplina della vigilanza bancaria e finanziaria, e non da parte di altri soggetti, pure astrattamente legittimati a finanziare le imprese in crisi come si tratterebbe nell'ipotesi di "finanziamenti-soci", pur astrattamente leciti e quindi astrattamente ipotizzabili"; peraltro, con riguardo alla possibilità che i finanziamenti richiesti possano essere erogati da parte dei soci, deve rilevarsi come la richiesta di finanziamento formulata da \* riguardi la fattispecie di cui all'art 22 comma I lett a) CCII, con destinatari specifici istituti di credito, e non la differente fattispecie di cui all'art 22 comma I lett b ) che non è oggetto di valutazione nella presente sede e che , in ogni caso, anche alla luce del parere dell'Esperto, non può ritenersi autorizzata;

3.2. sempre in merito alle modalità del finanziamento deve evidenziarsi come la ricorrente, dopo aver richiamato l'ordinanza di conferma delle misure protettive e di adozione delle misure cautelari richieste nell'ambito della presente CNC ( pag 2 del ricorso), abbia domandato di autorizzare, con determinati istituti di credito ovvero, in subordine, con altri eventuali istituti, entro il limite dell'importo di € 7.500.000, la stipulazione di un accordo "per la riattivazione delle rispettive linee di credito sospese per gli importi qui di seguito indicati con specifico riferimento a ciascuna delle Banche interessate"; come osservato dalla stessa \*, con ordinanza emessa in data 10 gennaio 2025 ex art 19 CCII in merito ( tra l'altro) alla richiesta formulata in via cautelare dalla ricorrente ex art 19 comma VII e 669 duodecies c.p.c. di inibire agli istituti di credito "di mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso della composizione negoziata", questo Tribunale, sulla base della motivazione riportata ed a cui si rimanda, ha osservato che in base a quanto previsto dall'art. 18 comma V bis CCII la misura cautelare richiesta da \* deve essere rigettata nei riguardi di \*, \* 1 ed \*, trattandosi di sospensione giustificata dai principi della vigilanza prudenziale, mentre nei riguardi dei residui istituti di credito può trovare accoglimento, non essendovi alcun riscontro, in difetto di opposizione, che l'eventuale sospensione delle linee di credito sia stata disposta in applicazione dei principi della vigilanza preventiva e dovendosi, pertanto, dar corso agli effetti ex lege previsti in caso di conferma delle misure protettive; in ordine alla misura cautelare richiesta il Tribunale ha dunque così deciso: "5) PRECISA che per effetto della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti le misure sono state confermate, esclusi BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A, \* \* non possono mantenere la sospensione o la revoca relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata ed INIBISCE ex art 18 comma V bis CCII ai soggetti menzionati da tale norma (ferme le esclusioni indicate) di mantenere, dal momento della conferma delle

misure protettive, la sospensione o la revoca delle linee di credito accordate a \* al momento dell'accesso della composizione negoziata”. Alla luce del disposto dell’ordinanza di conferma delle misure protettive deve allora precisarsi che l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili sottoforma di accordo “con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione 8 di linee di credito sospese” potrà certamente riguardare BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A, \* ed \* per i quali la misura cautelare richiesta dalla ricorrente in sede di conferma delle misure protettive è stata rigettata; nei confronti dei residui istituti di credito l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, strumento volto ad incentivare l’erogazione del credito necessario alla continuità aziendale “in qualsiasi forma”, a fronte di un’ esplicita richiesta della ricorrente avallata dal conforme parere dell’Esperto, può estendersi a finanziamenti da erogare, nel limite di quanto concordato, mediante linee di credito già in essere, sebbene queste ultime non possano ritenersi “sospese” e da “riattivare”, per effetto della misura cautelare volta a dare attuazione al disposto dell’art 18 comma V bis CCII;

4. L’Esperto, alla luce delle scelte organizzative recentemente adottate da \* con riguardo alla “governance”, ritenuta la necessità che “l’Organo di amministrazione della Società” sia “caratterizzato da (forte professionalità e) totale indipendenza”, considerato in particolare l’impegno assunto dal socio \* all’assemblea del 23 gennaio 2025 di “ricostruire un Consiglio di amministrazione in cui la maggioranza dei membri sia indipendente rispetto ai soci nel più breve tempo possibile”, ha auspicato che “ l’autorizzazione alla assunzione di finanziamenti (produttivi di crediti) prededucibili sia concessa per il termine di 30 giorni, prorogabile per l’ulteriore termine che il Tribunale avrà giudicato funzionale a sostenere l’attività di impresa nel contesto economico-finanziario rappresentato dagli advisor della Società, alla condizione che l’Esperto designato per l’agevolazione delle trattative con i creditori abbia ritenuto adempiuto l’obbligo assolto dalla Società nella sede dell’assemblea del 23 gennaio 2025”. Si tratta di osservazioni certamente condivisibili in quanto volte ad introdurre modalità di controllo della permanenza delle condizioni necessarie al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario, individuate ( tra l’altro) nella necessità che le scelte strategiche della ricorrente siano assunte da una compagine dotata dei necessari requisiti di competenza ed indipendenza; tanto premesso, appare tuttavia dubbia la possibilità di concedere un’autorizzazione ad acquisire finanza urgente ex art 22 comma I lett a) CCII a termine (“30 giorni”); inoltre, ove venga concessa l’autorizzazione in parola, è pur sempre rimessa ai finanziatori la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni, anche sotto il profilo della “governance”, che 9 possano giustificare l’erogazione del finanziamento; ritenuta allora la fondatezza, nel merito, delle valutazioni dell’Esperto, e tenuto conto delle tempistiche ( sopra riportate) con cui nel piano di risanamento è stata prevista l’acquisizione di finanza prededucibile nonché, nel contempo, dell’urgenza, a più riprese rappresentata dalla ricorrente, di poter disporre della necessaria liquidità al fine di conservare le condizioni di competitività indispensabili per l’operatività dell’impresa e per il mantenimento dei livelli occupazionali, si ritiene allora che le indicazioni versate nel parere debbano essere recepite limitando, allo stato degli atti, l’autorizzazione ex art 22 comma I lett a) all’importo di € 3.000.000 (di cui la ricorrente ha programmato l’acquisizione nel mese di febbraio 2025) e riservando l’autorizzazione riguardo alle residue somme richieste in termini di finanza urgente all’esito delle verifiche (e della segnalazione) da parte dell’Esperto circa l’intervenuto adempimento dell’obbligo assunto nell’assemblea del 23 gennaio 2025 di “ricostruire un Consiglio di amministrazione in cui la maggioranza dei membri sia indipendente rispetto ai soci” e sia dotata dei necessari requisiti di professionalità e competenza; l’Esperto ha poi sempre la facoltà di segnalare al

Tribunale ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare l'intervento;

P.Q.M.

visto l'art. 22 comma I lett a) CCII, \* ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa , ove necessaria, la stipulazione di accordi con istituti di credito volti alla riattivazione di linee di credito sospese fino all'importo di € 3.000.000;

RISERVA l'autorizzazione , ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti, con le medesime modalità e per ulteriori importi, all'esito delle verifiche e della segnalazione da parte dell'Esperto riguardo all'intervenuto adempimento dell'obbligo assunto dalla ricorrente in data 23 gennaio 2025 di ricostruire un consiglio di amministrazione in cui la maggioranza dei membri sia indipendente rispetto ai soci e sia dotata dei necessari requisiti di professionalità e competenza.

Parma, 7 febbraio 2025

Il Giudice Delegato Enrico Vernizzi